

Cass. pen. Sez. III, (ud. 28-09-2004) 22-10-2004, n. 41278

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente

Dott. DE MAIO Guido - Consigliere

Dott. MANCINI Franco - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1. (omissis) n. a (omissis) ((omissis)) il (omissis) 2. (omissis) n. a (omissis) ((omissis)) il (omissis) avverso la sentenza 30/5/2003 della Corte di Appello di Roma;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fiale Aldo;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Consolo Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30.5.2003 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 3.3.2001 del Tribunale di Viterbo, che:

a) aveva affermato la penale responsabilità di (omissis) e (omissis) in ordine ai reati di cui:

- agli arti 81 cpv., 110 e 609 bis cod. pen. (per avere, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con minaccia di morte realizzata con l'uso di un coltello, costretto (omissis) a subire congiunzioni carnali con entrambi - in Viterbo, il 4.4.1997);

- agli artt. 110 e 614 cod. pen., (poichè, al fine di commettere il reato di violenza sessuale, si introducevano nell'abitazione di (omissis) con violenza alla di lei persona);

e del solo (omissis) anche in ordine agli ulteriori reati di cui:

- all'art. 610 cod. pen., (poichè, al fine di commettere il reato di violenza sessuale, mediante minaccia di morte e colpendola al capo con un cacciavite, costringeva (omissis) a consegnargli le chiavi della propria abitazione);

- agli artt. 582, 585 e 576, n. 1, cod. pen., (poichè, al fine di commettere il reato di violenza sessuale, cagionava a (omissis) anche con l'uso di un cacciavite e di un coltello, lesioni personali giudicate guaribili in giorni 5);

- all'art. 594 cod. pen., per avere offeso l'onore ed il decoro di (omissis) rivolgendole più volte l'epiteto "puttana") e, riconosciute circostanze attenuanti generiche (equivalenti alle aggravanti contestate per il (omissis) e prevalenti sulle stesse per lo (omissis)), unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., aveva condannato (omissis) alla pena principale di anni sei di reclusione e (omissis) a quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione, nonchè entrambi alle pene accessorie di legge;

b) aveva assolto i due imputati, per insussistenza del fatto, dall'ulteriore imputazione di furto di 7 anelli e di un orologio, ai danni della (omissis) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:

- violazione di legge, quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa, essendosi data lettura delle stesse sull'erroneo presupposto della sopravvenuta impossibilità di ripetizione;

- manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità;

- omessa motivazione circa la ritenuta sussistenza del reato di furto.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

1. Legittima deve ritenersi l'applicazione delle disposizioni dell'art. 512 c.p.p..

Il Tribunale, infatti, ha disposto la lettura e l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalla parte lesa (omissis) correttamente ravvisando l'ipotesi dell'irripetibilità oggettiva determinata da fatti e circostanze imprevedibili.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di letture dibattimentali:

- la sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità del testimone configura un'ipotesi di irripetibilità dell'atto di indagine che giustifica la lettura ex art. 512 c.p.p. (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 6[^]: 19.2.2003, n. 8384, Pantini e 20.4.2001, Mutaf; nonchè Sez. 1[^], 5.11.2002, n. 5725, Nuredini Bujar);

- la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento, che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p., è demandata in via esclusiva al giudice del merito, il quale deve formulare in proposito una "prognosi postuma" (con riguardo al tempo in cui l'atto è stato assunto e tenuto conto della concreta situazione esistente in

tale momento), che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica (vedi Cass.: Sez. 2[^], 2.12.1998, n. 12705; Sez. 1[^], 28.11.1994, n. 11979);

- la regola, posta dall'art. 526, comma 1 bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 1.3.2001, n. 63 sul giusto processo), secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza di legittima applicazione dell'art. 512 c.p.p. per irreperibilità sopravvenuta del teste, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dall'art. 111, 5 comma, della Costituzione (Cass., Sez. 1[^]: 5.11.2002, Nuredini Bujar; 30.4.2001, n. 24102, Bentouiza). E' necessario, comunque, che non sussistano indici sintomatici idonei a dimostrare che l'irreperibilità, benchè imprevedibile, non sia però oggettiva, ma riconducibile ad una scelta, libera e volontaria, di sottrarsi al dovere di testimoniare (Cass., Sez. 6[^], 19.2.2003, n. 8384, Pantini).

I giudici del merito, nella fattispecie in esame, per pervenire alla formulata diagnosi di imprevedibilità, correttamente si sono riferiti al tempo in cui gli atti erano stati assunti, evidenziando che la denunziante, allorquando venne escussa dalla P.G., era cittadina italiana (per avere sposato tale (omissis)) ed aveva un domicilio stabile in Italia.

Una interpretazione, che identificasse la volontarietà di sottrazione all'esame dibattimentale con la mera irreperibilità del teste, condurrebbe ad una sostanziale e generale disapplicazione dell'art. 512 c.p.p. e, per quanto riguarda il presente procedimento, la denunziante è risultata non più rintracciabile ancora prima di essere citata in qualità di teste, mentre non è riscontrabile alcun elemento che possa considerarsi sintomatico di una libera "scelta" di volontaria sottrazione all'esame in contraddittorio.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere pure da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (Cass.: Sez. 6[^], 4.3.1994, n. 2732 e Sez. 1[^], 18.3.1992, n. 3220).

Un'indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poichè i giudici di merito hanno sottoposto ad un controllo penetrante e rigoroso le dichiarazioni accusatorie provenienti dalla (omissis) evidenziandone anzitutto le caratteristiche peculiari di spontaneità, genuinità e coerenza.

Hanno quindi tenuto conto degli elementi di conferma forniti: dalle modalità di richiesta di intervento della Polizia (la donna telefonò da un albergo, dove giunse a piedi nudi, con indosso soltanto un accappatoio e con le mani ed il viso insanguinati); dalle ferite che la stessa (omissis) presentava all'atto della denuncia (sulla fronte, sulla mano e su un seno); dal rinvenimento del coltello e del cacciavite con cui la donna aveva narrato di essere stata colpita; dalla deposizione dell'agente (omissis) Hanno razionalmente escluso che quelle ferite potessero ricondursi a presunti litigi verificatisi, prima dell'incontro con gli imputati, nel locale notturno in cui la donna lavorava come intrattenitrice dei clienti.

Nel contesto anzidetto la Corte territoriale ha diffusamente esaminato tutte le ulteriori esposizioni difensive ed in relazione ad ognuna di esse ha fornito logiche spiegazioni.

Con argomentazioni logiche, in particolare, sono state svalutate sia la tesi della calunnia (ricollegata dalla difesa al mancato pagamento del compenso pattuito per prestazioni sessuali liberamente concesse) sia la prospettazione di inconciliabilità con le condotte delittuose del comportamento di imputati rimasti tranquillamente sul luogo ove i reati sarebbero stati consumati.

La motivazione della sentenza impugnata - in conclusione - appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti;

essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa.

3. Entrambi i ricorrenti sono stati assolti, in primo grado, dal reato di furto e tale statuizione è stata ritualmente confermata (in mancanza di gravame del P.M.) dalla Corte di merito.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2004

MASSIMA

In tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l'ha resa.